



PRO LOCO · MINORI ·
Costa d'Amalfi

Regolamento Interno

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI MINORI

ART.1

Il presente regolamento viene approvato dall'assemblea dei soci in data 14 OTTOBRE 2022, per un corretto funzionamento dell'Associazione laddove lo statuto non disciplina o disciplina in parte in materia di soci, patrocini ed elezioni;

ART.2

Il regolamento ha validità a decorrere dall' 15 OTTOBRE 2022 ed ha durata illimitata nel tempo; la nostra Pro Loco, in quanto aderente all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro loco d'Italia) deve osservarne le disposizioni e le delibere del Consiglio Nazionale seguendone i principi.

ART. 3

Tutti i soci devono obbligatoriamente rinnovare l'iscrizione alla Pro Loco, versando la quota stabilita entro i primi 4 mesi dell'anno solare dall'apertura della campagna di tesseramento e compilando dichiarazione nella quale si certifica l'iscrizione. Nel caso in cui non si provveda al rinnovo nei termini previsti, il membro inadempiente sarà invitato a rinnovare entro e non oltre ulteriori 7 giorni dalla ricezione del sollecito, il membro decadrà automaticamente da ogni incarico ricoperto;

I SOCI - RICHIESTA NUOVI SOCI

ART. 4

Tutte le Persone che sono interessati all'attività della Pro Loco e offrano garanzia di serietà ed operosità, possono far parte della Pro Loco di Minori, in qualità di "Socio".

ART. 5

La domanda di ammissione alla Pro Loco, redatta su apposito modulo, deve essere indirizzata al Presidente della Pro loco, presso la sua sede. La stessa viene portata al vaglio del Collegio dei Probiviri (qualora esistente), che da parere al C.D.A..

La domanda di ammissione alla Pro Loco implica l'incondizionata accettazione della Carta Statutaria e del presente regolamento. Il rilascio della relativa tessera deve avvenire mediante trascrizione su un registro, con numero progressivo, che sarà chiamato "Il libro dei Soci "

ART. 6

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

ART. 7

La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

ART. 8

Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali. Le spese, salvo quelle di piccole entità, devono essere approvate in consiglio direttivo. In caso di urgenti necessità ai singoli componenti del direttivo può essere richiesta conferma anche via mail, whatsapp o altri dispositivi. La stessa procedura si applica in caso di organizzazione di eventi, di partecipazione ad eventi di altre associazioni ed in caso di patrocinii.

ELEZIONI ORGANI SOCIALI

ART. 9

I soci che intendono candidarsi alle cariche sociali, devono far pervenire la candidatura almeno 15 giorni prima della data fissata su appositi moduli rilasciati dall'Associazione.

ART. 10

I voti vanno espressi su apposite schede già predisposte, di colore diverso per ogni organo ove i candidati che hanno dato la loro disponibilità saranno messi in ordine alfabetico;

ART. 11

Si possono esprimere al massimo un numero di preferenze pari alla metà +1 delle cariche da eleggere. Se si deve eleggere un consiglio di 7 membri si possono esprimere al massimo 4 preferenze, per un consiglio da 9 membri si possono esprimere al massimo 5 preferenze e così via.....Per i Revisori dei Conti ed i Probiviri sono ammesse al massimo 3 preferenze.

ART. 12

Sono incompatibili con le **cariche sociali**:

1. amministratori pubblici (chiunque ricopra incarichi di Consigliere, Componente di Giunta, Presidente o componente di altri Organi direttivi, a livello locale, comunale, provinciale e/o aree metropolitane, regionale, nazionale ed europeo),
2. rappresentanti di partiti politici (MEMBRI DEI DIRETTIVI O SEGRETARI DI PARTITO O DI MOVIMENTI POLITICI);
3. rappresentanti di associazioni o similari, che siano in contrasto con le finalità della Pro Loco.

L'incompatibilità deve essere rimossa entro 15 giorni pena la decadenza dalla carica sociale.

PATROCINI E COLLABORAZIONI

ART. 13

La Pro loco, nella realizzazione delle collaborazioni con, enti, associazioni o privati, prevede la possibilità di operare attraverso:

A) Concessione del proprio patrocinio, senza oneri di nessuna natura per l'Associazione ;

B) Concessione del patrocinio unitamente alla collaborazione per la realizzazione dell'evento, senza oneri economici per l'Associazione richiedente;

C) Concessione del Patrocinio unitamente alla collaborazione organizzativa e gestionale, senza oneri economici per l'Associazione

D) Organizzazione e realizzazione dell'evento/i a totale carico dell'Associazione, anche per gli aspetti economici

E) Concessione di un contributo senza altri impegni dell'Associazione.

In tutti i casi il Consiglio delibererà in modo definitivo sulle proposte presentate, per le quali viene predisposto un apposito format accessibile sul sito dell'associazione richiedente. Non implica responsabilità nell'evento da organizzare

La determinazione viene comunicata al proponente in forma scritta quale atto autorizzativo alle condizioni riportate.

CONDIZIONI DI PATROCINIO

1. Per "partner" si intende qualsiasi ente di diritto pubblico e/o privato (associazioni e/o privati) e soggetto di diritto privato che organizza un evento ovvero una manifestazione al cui interno vengono proposti temi e finalità in sintonia con lo statuto della Pro Loco.

2. Il partner proponente dovrà utilizzare il Logo della Pro Loco di Minori e la menzione "Con il Patrocinio della Pro Loco di Minori" su tutto il materiale pubblicitario realizzato per l'evento e/o manifestazione. Potrà darne comunicazione anche attraverso canali radio, televisivi e/o quant'altro. Le eventuali spese pubblicitarie saranno esclusivamente a carico del partner.

3. Il partner dovrà fornire tempestivamente una copia cartacea ed una digitalizzata del materiale realizzato per la promozione dell'evento o manifestazione all'Associazione Turistica Pro Loco di Minori;

4. Il partner, dichiarando di essere organizzatore dell'evento, si impegna ad esonerare la Pro Loco di Minori e manlevare la stessa da qualsiasi responsabilità, danno indirettamente e/o direttamente cagionati a terzi nell'ambito dell'evento stesso. Il partner dichiara, promette e garantisce che tutte le attività connesse all'evento saranno realizzate con modalità tali da non recare pregiudizio o turbativa all'immagine della Pro Loco di Minori. Per qualsiasi motivo la Pro Loco di Minori dovesse rinunciare alla partecipazione, il partner rinuncia a qualsivoglia azione nei confronti della stessa, sia con riferimento ad eventuali rimborsi per spese sostenute sia con riferimento ad eventuale risarcimento danni.

4. Il partner non ha facoltà di concludere contratti in nome e per conto della Pro Loco di Minori.

ART. 14

Tutti i volontari che frequentano i locali della sede della Pro Loco, o i locali dati in gestione alla stessa, o che partecipano come volontari alla organizzazione, allestimento e conduzione delle manifestazioni ed eventi che la Pro Loco organizza, devono essere obbligatoriamente soci;

COMMISSIONE ELETTORALE

ART. 15

La commissione deve essere composta da tre membri, in modo da assicurare un sereno e corretto svolgimento delle elezioni.

All'interno della Commissione sarà individuato, dagli stessi componenti, il Presidente e il Segretario verbalizzante, che dovrà redigere e sottoscrivere, insieme al Presidente, il verbale delle risultanze delle elezioni;

Sarà compito del Presidente della Commissione: a) verificare la legittimità delle votazioni; b) vigilare sulle operazioni di voto.

Gli scrutatori dovranno: a) consegnare le schede agli aventi diritto sulla base degli elenchi in loro possesso, come di seguito specificato, dopo aver accertato l'identità degli elettori;

b) scrutinare le schede votate dopo aver accertato che tutti gli aventi diritto hanno esercitato il loro voto. In caso di richiesta di duplicato di scheda può essere consegnata altra scheda solo dopo aver ritirato ed annullato quella non utilizzata. Sarà cura del Segretario Generale della Pro Loco predisporre, in numero sufficiente, tipi diverse di schede, quante saranno le votazioni. Le schede indicheranno, oltre il genere di votazione, l'elenco completo dei candidati ammessi alle elezioni, in stretto ordine alfabetico e preceduti da una numerazione progressiva e da una casella.

Per la validità delle elezioni, le liste devono essere composte da almeno 7 (sette) Soci candidati per il Consiglio di Amministrazione, da almeno 3 (tre) candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti e da almeno 3 (tre) candidati per il Collegio dei Probiviri, senza limite maggiore per tutte le liste.

Possono accedere al voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi e sono in regola con la quota associativa dell'anno in corso; possono candidarsi i soci regolarmente iscritti da almeno un anno antecedente la votazione.

In caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi previsti, tutti i Soci saranno dichiarati candidati.

Non potranno essere inclusi nelle liste di voto: membri di partiti politici con incarichi direttivi, facente parte della Giunta o del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari; i Soci che hanno liti pendenti con la Pro Loco; i soci non regolarmente iscritti.

La Commissione Elettorale esamina le candidature pervenute, ne verifica la regolarità e ammissibilità e compila l'elenco dei candidati in stretto ordine alfabetico, da affiggere subito negli ambienti della sede.

OPERAZIONI DI VOTO

Un componente del Seggio provvederà a raccogliere la firma del Socio votante da apporre in corrispondenza del suo nome, a testimonianza dell'avvenuto esercizio del voto.

Il Socio elettore ha diritto di esprimere: sulla scheda per l'elezione del Consiglio d'Amministrazione 7 (sette) preferenze; sulla scheda per l'elezione del Collegio

Revisori dei Conti 3 (tre) preferenze; sulla scheda per l'eventuale selezione del Collegio dei Probiviri 3 (tre) preferenze; barrando nella casella, posta al fianco dei nominativi prescelti.

Nel caso fossero espresse più preferenze, nell'esercizio del voto, rispetto a quelle previste le successive preferenze saranno indicate nulle.

La scheda sarà dichiarata come "Voto Nullo", se recherà indicazioni atte a riconoscere e rivelare l'identità del votante, o altri segni e scritte.

SPOGLIO DELLE SCHEDE

All'ora prestabilita, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e ordina la distruzione delle schede non utilizzate, procede quindi alla verifica della corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei Soci votanti, desunto dalle annotazioni poste nell'elenco degli aventi diritto al voto.

ART. 16

Ha inizio quindi lo spoglio delle schede votate, con il seguente ordine: 1 Consiglio di Amministrazione; 2 Revisori dei Conti; 3 Collegio dei Probiviri.

ART. 17

Si verifichi, prima la regolarità del voto espresso e quindi i nomi di tutti i candidati votati sulla scheda, i due scrutatori si divideranno il compito della registrazione dei voti riportati da ciascun candidato.

DICHIARAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 18

Al termine dello spoglio delle schede votate, il Presidente compilerà la graduatoria secondo il numero maggiore di preferenze riportate e dichiarerà eletti i primi 7 (sette) per il Consiglio d'Amministrazione, i primi tre (tre) per il Collegio dei Revisori dei Conti (il primo non eletto sarà considerato supplente) e primi tre (tre) per il Collegio dei Probiviri;

ART. 19

A parità di voti sarà eletto il più anziano d'iscrizione alla Pro Loco in maniera continuativa;

A cura del Segretario della Commissione Elettorale, sarà redatto un apposito verbale delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti del Seggio e dal quale risulterà l'elenco in ordine decrescente di voti riportati, di tutti i

candidati partecipanti alle singole elezioni e un secondo elenco dei candidati eletti. Saranno pure indicate le schede nulle e quelle bianche;

Tutto il materiale utilizzato (schede votate, elenchi, risultati, verbale, ecc.) sarà consegnato, a cura del Presidente del Seggio, al Consigliere eletto nel C.d.A. che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza. Le schede votate saranno conservate nell'archivio della Pro Loco.

NORME TRANSITORIE

Art. 20

Entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni, il Presidente uscente oppure il "Socio più Anziano" per iscrizione convocherà i nuovi eletti con avviso scritto al loro domicilio, per l'attribuzione delle cariche istituzionali; La prima riunione del neo eletto Consiglio d'Amministrazione sarà presieduta dal "Socio più Anziano" per iscrizione, fino alla regolare nomina del Presidente della Pro Loco che da quel momento ne assumerà la Presidenza e ne dirigerà i lavori; il neo Presidente, entro quindici giorni dalla riunione, dovrà convocare il neo eletti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri (qualora esistente), per la nomina dei rispettivi Presidenti dei Collegi.

ART. 21

Il Presidente eletto avrà cura di invitare alla stessa riunione i neo eletti Revisori dei Conti e dei Probiviri, unitamente al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere uscente per il regolare passaggio di consegne.

I successivi 7 candidati saranno considerati collaboratori che andranno a formare un elenco, in ordine di voti, per eventuali surroghe. A parità di voti subentrerà il candidato da più tempo iscritto alla Pro Loco.

I consiglieri non eletti subentreranno ai candidati eletti sia per dimissioni, sia per decadenza.

I collaboratori potranno essere coinvolti con particolari deleghe da parte del CdA.

Qualora non si raggiungessero le condizioni di eleggibilità, dovranno essere riconvocate le elezioni entro i successivi 30 giorni.

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il presente regolamento è emanato dal Consiglio d'Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci conformemente alle norme del Codice Civile, dello Statuto e dalle Normative U.N.P.L.I.. Ogni modifica che si vorrà apportare al Regolamento Interno, dovrà essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, attraverso una maggioranza dei due terzi dei presenti e poi ratificata dall'Assemblea ordinaria dei Soci;

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme statutarie dell'U.N.P.L.I., alla Carta Statutaria vigente, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.